



Mater caritatis

Via Don Minzoni n. 25

47521 Cesena (FC)

Cod. fiscale : 90056480404

Verbale di assemblea straordinaria del 28.10.2020

Il giorno 28.10.2020, alle ore 18,00, presso la sede sociale in Cesena (FC), Via Don Minzoni n. 25, si è riunita in sessione straordinaria, in prima convocazione, nel rispetto dei distanziamenti disposti per contrastare l'emergenza sanitaria, l'Assemblea dei soci di "Mater caritatis" per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) **Adozione delle modifiche statutarie per meglio rispondere alle rinnovate esigenze della vita dell' Associazione e conformarne lo Statuto al D.Lgs. 117/2017 - "Codice del Terzo settore";**
- 2) **Varie ed eventuali.**

Assume la presidenza il Presidente del Comitato Direttivo, Sign. Bartoletti Stella Ivan il quale appura che i soci presenti, che compongono di diritto tale sessione assembleare, **sono nove (su nove):** risultano infatti intervenuti all'Assemblea i Signori soci: Bartoletti Stella Ivan, Casanova William, Rossi Ettore, Della Vittoria Gino, Zanuccoli Adolfo, Tafani William, Fantini Anna Marisa (quest'ultima per delega rilasciata a Della Vittoria Gino), Scarpellini Nives (quest'ultima per delega rilasciata a Bartoletti Stella Ivan) e Moretti Marco (quest'ultimo per delega rilasciata a Casanova William). L'Assemblea perciò risulta validamente costituita ai sensi dell'art. 7 dell'attuale Statuto.

Il Presidente invita a fungere da segretario il Sign. Rossi Ettore che accetta.

Sul primo punto all'ordine del giorno, il Presidente spiega la necessità di modificare lo Statuto attuale, resasi necessaria per meglio rispondere alle rinnovate esigenze della vita dell'Associazione e conformarne i contenuti al D.Lgs. 117/2017, "Codice del Terzo settore", mantenendo la qualifica di Associazione di Promozione Sociale con le connesse agevolazioni ; quindi dà lettura delle sostituzioni, modifiche ed aggiunte che verranno apportate all'attuale Statuto che di seguito vengono elencate:

TITOLO I : DENOMINAZIONE-SEDE-DURATA-SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 1 “ Costituzione, denominazione e sede” : sostituisce gli articoli 1 e 2 del precedente Statuto;

Articolo 2 “ Scopi ed attività” : sostituisce l'articolo 3 del precedente Statuto ed integra due specifiche al fine di migliorare il dettaglio delle attività di cui all'art.lo 5, c.1, lettere p) e q) del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117;

TITOLO II : SOCI

Articolo 3 “Soci”; **articolo 4 “ Criteri di ammissione ed esclusione dei soci”;** **articolo 5 “ Recesso, decadenza ed esclusione dei soci”;** **articolo 6 “Doveri e diritti dei soci”** : sostituiscono gli articoli 4 e 5 del precedente Statuto;

TITOLO III : ORGANI SOCIALI

Articolo 7 “Organi dell'Associazione” : modifica il precedente art.lo 6 con l'aggiunta dell'eventuale Organo di Controllo;

Articolo 8 “L'Assemblea” : sostituisce l'articolo 7 del precedente Statuto;

Articolo 9 “Il Comitato Direttivo” : sostituisce l'articolo 8 del precedente Statuto;

Articolo 10 “Il Presidente” : sostituisce l'articolo 9 del precedente Statuto;

Articolo 11 “Organo di Controllo”; **articolo 12 “ Revisione legale dei Conti”** : si aggiungono tali articoli in quanto non contemplati nel precedente Statuto : l'istituzione dell'Organo di Controllo, del Revisore Legale dei Conti o di una società di revisione legale resta subordinata al superamento dei limiti dimensionali prevista dalla legge;

TITOLO IV : PATRIMONIO SOCIALE

Articolo 13 “Patrimonio dell'Associazione” : sostituisce l'articolo 10 del precedente Statuto;

Art.lo 14 “Risorse economiche” : sostituisce l'articolo 11 del precedente Statuto;

Art.lo 15 “ Bilancio d'esercizio “ : sostituisce l'articolo 12 del precedente Statuto;

Art.lo 16 “Libri dell'Associazione” : sostituisce l'articolo 13 del precedente Statuto ed inserisce la tenuta del registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale;

TITOLO V : SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Articolo 17 "Devoluzione del patrimonio sociale" : sostituisce l'articolo 14 del precedente Statuto;

TITOLO VI : DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 18 "Rinvio" : sostituisce l'articolo 15 del precedente Statuto.

Dopo ampia discussione l'Assemblea, **all'unanimità**

delibera

a) di approvare tutte le sostituzioni, modifiche ed aggiunte allo Statuto illustrate dal Presidente, nel rispetto delle maggioranze previste dall'art. 7 dall'attuale Statuto, al fine di meglio rispondere alle rinnovate esigenze della vita dell'Associazione e conformarne i contenuti al D.Lgs 117/2017 : il nuovo testo dello Statuto viene allegato al presente verbale;

b) di conferire mandato al Presidente del Comitato Direttivo, Sign. Bartoletti Stella Ivan, nato a Cesena (FC) il 26.03.1951, C.F. BRT VNI 51C26 C573P, di apportare le eventuali modifiche o integrazioni, che fossero richieste per iscritto dalle amministrazioni pubbliche competenti in applicazione del Codice del Terzo settore e di affidare a lui il deposito per la registrazione del nuovo Statuto - così come modificato ed integrato - insieme al presente verbale che ne costituisce parte integrante e sostanziale - in **esenzione dall'imposta di bollo (ex-art. 82, comma 5, del C.T.S.)**.

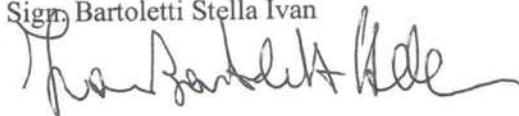
Sul secondo punto all'ordine del giorno nessuno prende la parola.

Null'altro essendovi da deliberare, essendo esauriti i punti all'ordine del giorno, l'Assemblea termina alle ore 19,45 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

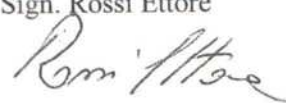
Il Presidente

Il Segretario

Sign. Bartoletti Stella Ivan



Sign. Rossi Ettore



AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Forlì-Cesena
Ufficio Territoriale di Cesena
Registrato a Cesena il 18 NOV. 2020
N. 3023 Mod. 3 e 2000
Euro
IL DIRETTORE







Statuto dell'Associazione

"Mater caritatis APS"

Via Don Minzoni n. 25

47521 Cesena (FC)

Cod. fiscale : 90056480404

TITOLO I

DENOMINAZIONE-SEDE-DURATA-SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE



Art.1 – Costituzione, denominazione e sede

1. E' costituita l'Associazione denominata "**Mater caritatis APS**" con sede nel comune di Cesena (FC), Via Don Minzoni n. 25.
2. L'Associazione non ha fini di lucro ed opera quale associazione di promozione sociale ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, artt.35ss e relativi regolamenti attuativi.
3. La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 – Scopi ed attività

1. L'Associazione non ha fini di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. L'Associazione svolge le seguenti attività:
 - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative incluse attività di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, art. 5, c.1, lett. i);
 - servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'art. 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106, ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, art. 5, c.1, lett. p);
 - attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi, ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, art. 5, c.1, lett. q);
 - beneficenza, cessione gratuita di alimenti o prodotti, erogazioni di denaro o servizi a sostegno di persone svantaggiate, ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, art. 5, c.1, lett. u);
3. L'Associazione è ispirata al Vangelo della Carità e si conforma ai principi della dottrina sociale della Chiesa cattolica come affermata dal Magistero. Essa intende contribuire all'assistenza, al sostegno e alla formazione di giovani, adolescenti, bambini e delle persone appartenenti alle fasce deboli della società in tutte le dimensioni e relazioni significative per favorirne la costruzione, la conservazione e il recupero dell'identità e della dignità personale ed il pieno sviluppo di tutte le potenzialità, di prevenire le devianze sociali, di promuovere l'integrazione sociale e culturale, anche mediante la realizzazione di programmi di sviluppo umano, culturale e socio-economico in Italia e nei Paesi in via di sviluppo. In particolare, per il raggiungimento dei propri fini, ed avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci, l'Associazione si propone di:
 - promuovere attività caritative di ascolto e di accoglienza, di assistenza, educative e

culturali;

- promuovere ed organizzare corsi, convegni, dibattiti, conferenze, seminari di ricerca ed altre iniziative formative, educative, di orientamento, in ambito caritativo;
- collaborare con Enti e Istituzioni pubbliche e private per iniziative che rientrino nella "missione" dell'Associazione;
- stabilire rapporti di collaborazione con altre associazioni od altre organizzazioni che perseguono gli stessi fini e con enti che operano nell'ambito scolastico e socio-assistenziale;
- promuovere il sostegno materiale ed economico di attività caritative di assistenza, educative e formative;
- promuovere esperienze formative e lavorative in azienda attraverso l'orientamento e i tirocini di inserimento lavorativo, in collaborazione con Enti ed Istituzioni pubbliche e private;
- formare, promuovere e coordinare operatori nel campo caritativo, assistenziale, educativo e formativo;
- organizzare attività caritative per il migliore impiego del tempo libero;
- favorire e sostenere esperienze di ospitalità presso strutture abitative nonché promuovere l'autonomia abitativa sperimentando anche progetti di coabitazione fra le persone;
- svolgere qualsiasi attività l'Associazione ritenga opportuna per il raggiungimento dei propri fini.

4. L'Associazione potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, la cui individuazione spetta al Comitato Direttivo, purchè secondarie e strumentali a queste ultime, secondo i criteri e i limiti definiti dalla legge.

5. Le attività dell'Associazione sono svolte in favore dei propri soci, dei loro famigliari e di terzi e realizzate prevalentemente per il tramite dei soci.

TITOLO II

SOCI

Art. 3 – Soci

1. Il numero degli aderenti è illimitato.

2. L'adesione e la partecipazione dei soci alle varie attività dell'Associazione è ispirata, in particolare, ai principi espressi nella seguente dichiarazione, che costituiscono la "regola" : "Ci uniamo in una associazione di volontari perché ci sentiamo chiamati a mettere in circolazione, in modo gratuito, i doni che abbiamo ricevuto, a vantaggio degli emarginati e di coloro che fanno più fatica a vivere. E' Dio la nostra sorgente, il nostro fulcro, la nostra luce e la nostra forza ed è in Lui che cerchiamo la grazia per seminare qualche germoglio della 'società del gratuito', di una società, cioè, a misura d'uomo in cui solidarietà e condivisione non siano



parole vuote ma testimonianze concrete”.

3. Sono membri dell'Associazione tutte le persone fisiche che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione e ad osservare il presente Statuto e che siano in regola con il pagamento delle quote associative annuali.

4. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

5. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

Art. 4 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

1. L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati, con la quale l'aspirante socio:

- dichiara di accettare le norme dello Statuto;
- si impegna a versare la quota di adesione annuale che viene fissata dal Comitato Direttivo.

2. Sulle domande di ammissione si pronuncia il Comitato Direttivo; le eventuali reiezioni devono essere motivate e comunicate in forma scritta all'aspirante socio entro sessanta giorni.

3. Il Comitato Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

4. Il socio partecipa alle attività svolte dall'Associazione di norma tramite prestazioni volontarie e gratuite. La prestazione del socio può essere retribuita solo in casi di particolare necessità. Ai soci volontari in ogni caso spetta il rimborso delle spese vive effettivamente sostenute ed inerenti esclusivamente all'attività prestata, che devono essere adeguatamente documentate ed approvate dal Comitato Direttivo.

Art. 5 – Recesso, decadenza ed esclusione dei soci

1. I soci cessano di appartenere all'Associazione per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte.

2. Può recedere il socio che non intende continuare a collaborare alle attività dell'Associazione.

3. Decade automaticamente il socio che non sia più in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

4. L'esclusione può essere dichiarata dal Comitato Direttivo nel caso in cui il socio:

- danneggi moralmente e materialmente l'Associazione;
- sia causa di disordini e dissidi tra i soci.

5. L'esclusione è deliberata dal Comitato Direttivo dopo che al socio sia stato contestato in forma scritta il fatto che può giustificare l'esclusione, con l'assegnazione di un termine di trenta giorni per eventuali controdeduzioni. L'interessato può chiedere che venga inserito nell'ordine del giorno della prima assemblea successiva la valutazione della decisione del Comitato Direttivo.

6. Il socio receduto, decaduto o escluso non può vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione, né reclamare il rimborso dei contributi associativi pagati e dovuti.



Art. 6 - Doveri e diritti dei soci

1. I soci sono obbligati a:

- osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione;
- versare la quota associativa annua.

2. I soci hanno il diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- partecipare all'Assemblea con diritto di voto, se iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci;
- accedere alle cariche associative;
- consultare i libri sociali, osservando i necessari doveri di riservatezza, previa domanda motivata da presentare al Comitato Direttivo con un preavviso di almeno trenta giorni in relazione alla quale il Comitato Direttivo comunicherà le modalità di consultazione.

3. I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune né di altri cespiti di proprietà dell'Associazione.

TITOLO III ORGANI SOCIALI

Art. 7 – Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell' Associazione

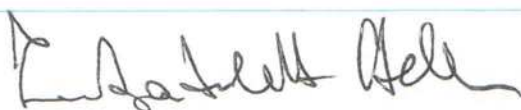
- l' Assemblea dei soci;
- il Comitato Direttivo;
- il Presidente;
- l'eventuale Organo di controllo e, negli ulteriori casi previsti, il soggetto incaricato della revisione legale dei Conti.

2. Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito. Ai titolari delle cariche spetta comunque il rimborso delle spese sostenute.

Art. 8 – L'Assemblea

1. L' Assemblea è l'organo sovrano dell' Associazione. Le sue deliberazioni sono vincolanti per tutti i soci, anche per coloro che non siano intervenuti o, se intervenuti, risultino dissenzienti.

2. L'Assemblea è composta da tutti i soci in regola con la quota associativa entro il giorno precedente la data prevista per lo svolgimento dell'Assemblea in prima convocazione e può essere ordinaria e straordinaria. Il diritto di voto può essere esercitato da coloro che sono iscritti a libro soci da almeno tre mesi e ogni socio dispone di un solo voto.



3. Ogni socio impedito a partecipare all'Assemblea può farsi rappresentare da un altro socio, mediante delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di una delega. Nessun socio può partecipare alla votazione su questioni concernenti i suoi interessi.

4. L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed in particolare:

- nomina e revoca i componenti gli organi sociali e, quando previsti, l'Organo di Controllo ed il soggetto incaricato della revisione legale dei Conti;
- approva il bilancio d'esercizio entro il 30 aprile di ogni anno, nonché il bilancio sociale, se predisposto;
- delibera sulla responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modifiche dello Statuto;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza e su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Comitato Direttivo.

5. L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente, un terzo dei componenti del Comitato Direttivo o un decimo dei soci ne ravvisino l'opportunità.

6. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, da effettuarsi dopo che siano trascorse almeno 24 ore dalla prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono assunte con voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti.

7. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione, nonché in merito alle operazioni di trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione. Per modificare lo Statuto nonché deliberare operazioni di trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, in prima convocazione, occorre la presenza, personalmente o per delega, di almeno i $\frac{3}{4}$ dei soci ed il voto favorevole della maggioranza dei votanti : in seconda convocazione, la presenza, personalmente o per delega, della metà più uno dei soci aventi diritto a partecipare all'Assemblea ed il voto favorevole dei $\frac{2}{3}$ dei soci votanti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ dei soci.

8. L'Assemblea, sia in seduta ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Comitato Direttivo; in sua assenza, dal Vice Presidente ed in assenza di entrambi da un membro del Comitato Direttivo eletto dai presenti.

9. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi almeno sette giorni prima della data della riunione contenente ordine del giorno, luogo, data ed ora della prima e dell'eventuale seconda convocazione; la convocazione può avvenire anche a mezzo telegramma, telefax, posta elettronica o mediante l'affissione dell'avviso di convocazione presso la sede sociale.

Art. 9 – Il Comitato Direttivo

1. Il Comitato Direttivo è formato da un numero di membri dispari non inferiore a tre e non superiore a sette eletti dall'Assemblea dei soci fra i soci medesimi.

I membri del Comitato Direttivo rimangono in carica per un periodo di cinque anni, sono rieleggibili e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

Possono fare parte del Comitato Direttivo esclusivamente i soci maggiorenni.

2. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più componenti del Comitato Direttivo decadano dall'incarico, il Comitato Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Comitato Direttivo; nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Comitato Direttivo non procederà ad operare sostituzioni ma si attenderà la convocazione della prima Assemblea dei Soci utile, cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro del Comitato Direttivo che rimarranno in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio stesso; ove decada oltre la metà dei membri del Comitato Direttivo, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Comitato Direttivo.

3. Al Comitato Direttivo spetta di:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predisporre lo schema di bilancio;
- predisporre il bilancio sociale, se ne ricorrono i presupposti di legge o in via facoltativa, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci;
- nominare, fra i propri membri, il Vice Presidente e il Segretario;
- deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- determinare la quota associativa annuale;
- ratificare la decadenza ed il recesso dei soci e deliberare sulle proposte di esclusione dei soci;
- provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

4. Il Comitato Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano.

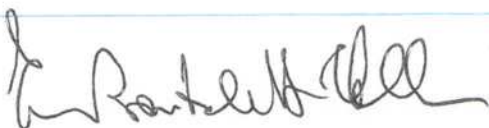
5. Il Comitato Direttivo è convocato di regola ogni tre mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o quando almeno un terzo dei componenti ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

6. La convocazione deve essere effettuata mediante avviso scritto da recapitarsi almeno sette giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed ora della seduta; la convocazione può avvenire anche a mezzo telegramma, telefax, posta elettronica.

7. I verbali di ogni adunanza del Comitato Direttivo redatti dal Segretario e sottoscritti dallo stesso o da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 10 - Il Presidente

1. Il Presidente è nominato dall'Assemblea dei soci, ha il compito di presiedere il Comitato Direttivo nonché l'Assemblea dei soci.



2. Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice Presidente; in assenza di quest'ultimo al membro più anziano.

3. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato Direttivo e in caso d'urgenza ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

Art. 11 - Organo di Controllo

1. L' Organo di Controllo, istituito facoltativamente per libera decisione dell'Assemblea o obbligatoriamente nei casi imposti dalla legge, ha forma collegiale o monocratica. Se ha forma collegiale è composto di tre membri effettivi e due supplenti, resta in carica tre anni ed i suoi componenti, che possono essere eletti anche fra non soci, sono rieleggibili.

2. Qualora l'Organo di Controllo sia costituito in forma monocratica, il componente deve essere scelto fra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, c. 2, Codice Civile. In caso di organo collegiale i suddetti requisiti devono essere posseduti da almeno un componente.

3. L' Organo di Controllo:

- vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione anche, ove applicabile, con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che l'eventuale bilancio sociale è stato redatto in conformità alle linee guida predisposte secondo la normativa vigente.

4. L' Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere al Consiglio Direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

5. All' Organo di Controllo, se costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, può essere attribuita la revisione legale dei conti nel caso di superamento dei limiti fissati dalla normativa vigente.

6. Nella prima riunione, dopo la nomina da parte dell'Assemblea, l'Organo di Controllo elegge il Presidente tra i propri componenti e stabilisce le modalità del suo funzionamento. Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere in apposito libro.

Art. 12 - Revisione legale dei Conti

1. Qualora all' Organo di Controllo non vengano attribuiti i compiti di revisione legale dei conti e se ricorrono i requisiti previsti dalla legge, l'Associazione deve nominare un Revisore Legale dei Conti o una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro.

TITOLO IV PATRIMONIO SOCIALE

Art. 13 - Patrimonio dell'Associazione

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili e immobili che potranno essere acquistati e/o acquisiti per lasciti e donazioni, nonché dalle risultanze economiche attive e/o passive della gestione.

Art. 14 - Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- contributi degli aderenti e di privati;
- contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche o di Organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- entrate patrimoniali;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- eventuali attività commerciali accessorie a quelle istituzionali.

2. Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente non può essere ripartito fra i soci né durante la vita dell'Associazione, né all'atto dello scioglimento.

3. Tutte le entrate e le risorse patrimoniali saranno destinate alla realizzazione delle attività di interesse generale dell'Associazione, nel perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 15 - Bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ciascun anno.

2. Entro il 30 aprile di ogni anno il Comitato Direttivo predispone il bilancio dell'anno precedente e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci.

3. Gli eventuali avanzi di gestione saranno unicamente destinati alle attività istituzionali dell'Associazione. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione.

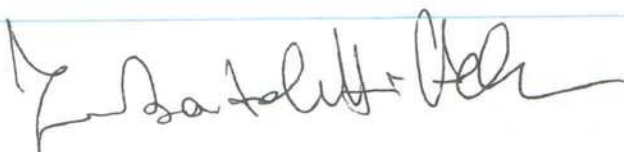
Art. 16 - Libri dell'Associazione

1. L'Associazione ha il compito di tenere:

- a) il libro dei verbali delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea dei soci;
- b) il libro dei verbali delle riunioni e deliberazioni del Comitato Direttivo;
- c) il libro dei soci;
- d) il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- e) il libro dell'Organo di Controllo, se istituito ai sensi del precedente art.11;
- f) ogni altro libro prescritto dalla legge.

Il Segretario, che coadiuva il Presidente del Comitato Direttivo, provvederà alla tenuta ed all'aggiornamento dei libri di cui ai punti a), b), c) e d).

TITOLO V



SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 17 – Devoluzione del patrimonio sociale

1. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo verrà devoluto ad altri enti del Terzo Settore individuati dall'Assemblea dei soci, previo parere positivo del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge. Nel caso in cui l'Assemblea dei soci non assuma alcuna delibera in merito, il patrimonio andrà devoluto alla Fondazione Italia Sociale.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 18 - Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente riportato in questo Statuto, si fa riferimento alle norme del Codice del Terzo Settore, del Codice Civile, in quanto compatibili, e delle altre leggi vigenti in materia, con particolare riferimento al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, limitatamente a quanto previsto per gli enti di tipo associativo.

ALLEGATO N. 01 ALL'ATTO REGISTRATO A C/SENNA

IL 18 NOV. 2020 AL N. 3023 MOD. 3

IL DIRETTORE

